

CONVENZIONE CON L'INAIL DI PADOVA PER PRESTAZIONI**DI INDAGINI DIAGNOSTICHE**

L'Azienda I.M.E.D srl ", con sede legale in Padova 35125 (PD), Via Vittorio Alfieri
n. 40 - Codice Fiscale e P.IVA 02399140280, rappresentata dal Presidente del
Consiglio di amministrazione Destro Lorenzo, Codice Fiscale DSTLNZ43A18G224U

E

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito
denominata INAIL, con sede in Padova, Via Nancy, 2 codice postale 35131 – C.F.
01165400589 - legalmente rappresentato dal Direttore della sede Territoriale
Padova e Rovigo, dott. Antonio Salvati,

PREMESSO

- che l'INAIL ha necessità di sottoporre ad esami di diagnostica strumentale per
immagini (Risonanza magnetica, TAC, Ecografia generale ed Accertamenti clinici in
genere, Radiologia specialistica – Ortopantomografia) i propri assistiti al fine di
realizzare lo svolgimento dei compiti medico/legali istituzionali dell'Inail e che non
dispone al suo interno delle apparecchiature e delle figure professionali idonee allo
svolgimento delle prestazioni su citate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – Il Poliambulatorio si impegna ad effettuare a favore degli Assistiti Inail, che si
presenteranno presso la sua struttura muniti di Impegnativa Inail su Mod. 127 I , le
prestazioni specialistiche richieste ed indicate in premessa.

ART. 2 - Le prestazioni saranno effettuate nei giorni e negli orari concordati all'atto
della prenotazione. L'effettuazione delle prestazioni potrà avvenire solo se
l'Assicurato esibisce l'Impegnativa rilasciata dall'Inail e dopo aver accertato la sua

identità dandone attestazione al campo previsto nel foglio-B copia da restituire
all'Inail del Mod 127 I ;

ART. 3 – Considerata l'urgenza della prestazione, gli accertamenti richiesti saranno
eseguiti entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell' Inail ed il referto sarà inviato entro
5 giorni lavorativi al Centro medico legale Inail tramite netfax al num. 0688469814 o
posta elettronica all'indirizzo e-mail padova-cml@inail.it ;

Art. 4 – Per le prestazioni oggetto del presente accordo il compenso stabilito è dato
dall'applicazione del tariffario in base al Nomenclatore Tariffario Regionale di cui al
B. U. R. VENETO n. 50 del 8/7/2011 Elenco prestazioni vigenti con tariffa che si
allega ;

ART. 5 – In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte , l'Inail si riserva di
applicare una penale pari al 15% dell'importo della prestazione oggetto dell'
inadempimento, nei casi più gravi l'Inail si riserva la facoltà di risolvere il rapporto a
suo insindacabile giudizio, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno;

Art. 6 – Con cadenza mensile, IMED srl , fatturerà all'INAIL gli importi dovuti,
allegando la specifica delle prestazioni effettuate e l'elenco dei soggetti che hanno
usufruito delle prestazioni. La liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata alle sedi
INAIL di Padova e di Rovigo in relazione alla residenza degli assistiti, entro 60 giorni
dal ricevimento della fattura. Ai sensi della L. 244/2007 art . 1 e D.M. 55/2013 le
prestazioni rese in base alla presente convenzione verranno fatturate con modalità
elettronica valorizzando i seguenti campi: Codice univoco Ufficio – da inserire nel
campo 1.1.4 <Codice Destinatario> 5S4QXM; Codice Sede – da inserire nel campo
1.2.6 <Riferimento Amministrazione> 15200, per la Sede di Padova, e 15300, per
quella di Rovigo. Al campo 2.5 <Allegati> sarà inserita la copia del Mod. 127

(foglio B) firmato e timbrato dalla struttura in indirizzo e dall'assicurato che riceve la prestazione;

Art. 7 – Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano a trattare tutti i dati e le notizie che potranno emergere nel corso della collaborazione con la più assoluta riservatezza in osservanza del D.Lgs 30 giugno 2003 N. 196 e s.m.i.; inoltre la società IMED srl individua nella persona del Legale rappresentante Destro Lorenzo il Responsabile del Trattamento dei Dati personali nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione ai sensi degli art 4 comma 1 lettera g e 20 del D.Lgs n 196/2003;

Art. 8 – La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 2016 e scadrà il 31.12.2017 senza possibilità di proroga tacita. Le prestazioni rese nelle more di formalizzazione dell'atto e di sottoscrizione della convenzione, per improcrastinabili esigenze dell'INAIL, si regolamenteranno alle stesse condizioni definite dagli articoli precedenti;

Art. 9 - Il contenuto potrà essere integrato o modificato in qualsiasi momento, attraverso atti formali, qualora dovessero intervenire nuove norme disciplinanti la materia o diverse disposizioni organizzative tra le parti. Le quali si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione senza obbligo di motivazione mediante comunicazione a mezzo racc. a/r. A fronte del recesso nulla sarà dovuto, a tale titolo, dalla controparte;

Art. 10 - La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi art. 5, c. 2, DPR 26.4.86, n. 131, a cura e spese della parte richiedente;

Art.11 – La presente convenzione è inoltre soggetta al pagamento dell'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art 2 della Tariffa su Imposta di bollo di cui al D.M.

20 agosto 1992 a carico di Imed srl.

Letto, Confermato, Sottoscritto.

Padova , 18/01/2016

Per IMED SRL


per INAIL Sede territoriale PD-RO

Il Legale Rappresentante


Il Direttore

Dr. Destro Lorenzo

dott. Antonio Salvati



IMED s.r.l.



Via Alfieri, 13 - Tel. 049.687300

35125 PADOVA

Cod. F. e P. IVA: 02399140280